



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

tel + 39 0432 926 111
fax + 39 0432 926 000

protezione.civile@regione.fvg.it
www.protezionecivile.fvg.it
I - 33057 Palmanova, via Natisone 43



SCHEMA DI CONTRATTO

relativo all'affidamento del servizio assicurativo "Tutela legale" - Lotto 3 - CIG

_____.

Premesso che

1. il contratto polizza RCT n. 169461114 di UNIPOLSAI Assicurazioni Spa in favore degli operatori del sistema integrato regionale di protezione civile scadrà alle ore 24 del 26-11-2024;
2. con deliberazione della Giunta regionale n. 557 del 18-04-2024, è stata autorizzata l'acquisizione delle coperture assicurative contro i rischi da Infortuni e contro i rischi da responsabilità civile a favore degli operatori di protezione civile, nonché della copertura assicurativa per la tutela legale e spese peritali a favore dei soli volontari di protezione civile, dalle ore 24 del 26-11-2024, ovvero dalla data di ultima scadenza dell'eventuale proroga tecnica per 3 (tre) annualità con opzione di rinnovo per ulteriori 2 annualità, prevedendo altresì l'eventuale proroga tecnica di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza dell'ultima annualità;
3. con Decreto dell'Assessore delegato alla protezione civile DCR/516/PC/2024 del 30-05-2024 è stata autorizzata l'acquisizione delle polizze di cui sopra per una spesa complessiva ammontante in euro 2.019.600,00 (duemilionidiciannovemilaseicento/00 Euro), da porre a carico del Fondo regionale della protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. n. 64/1986;
4. l'iniziativa di cui trattasi è stata inserita nella programmazione triennale beni e servizi con Codice Unico Intervento: S80014930327202416195;
5. con decreto a contrarre n. _____ è stato disposto l'avvio di una gara sopra soglia comunitaria a procedura aperta, articolata in 3 lotti e, per quanto qui di interesse, per la conclusione di un Contratto con operatore economico del settore

assicurativo per l'affidamento del "servizio assicurativo per la copertura tutela

legale", da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del

D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia

di contratti pubblici» (di qui in avanti "Codice");

6. il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE ____/s del __/__/2024.

7. la gara è stata regolarmente espletata ed il lotto 3 è stato aggiudicato con decreto

del Direttore centrale della Protezione civile regionale (di qui in avanti PCR) n.

DCR/____/PC/2024 del ____/__/____ a favore di

_____, che ha presentato l'offerta economicamente più

vantaggiosa;

8. l'aggiudicatario della gara è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui

all'articolo 99 del Codice;

9. nell'ambito della propria domanda di partecipazione la Società ha, tra l'altro,

prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte

le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara,

nel Capitolato speciale, nello schema di Contratto e nei relativi allegati;

10. la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del

presente Contratto che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte

integrante e sostanziale del presente atto.

11. con la stipula la Società dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal

Capitolato speciale e dai relativi allegati, che costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle

prestazioni da fornire;

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
	PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE	
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000		protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43

12. l'obbligo della Società di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste

nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la

documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini

ivi stabiliti, nonché in conformità alle condizioni di cui all'offerta presentata in sede

di gara;

13. il rapporto contrattuale si instaura a tutti gli effetti tra la PCR, da una parte, e

l'Operatore economico (d'ora in poi OE) dall'altra, attraverso la stipula del Contratto;

14. il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da

ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO TRA:

- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia

n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dalla dott. Arch. Ing. Amedeo Aristei nato

a _____ il _____, CF: _____, nella sua qualità di Direttore Centrale

della PCR, giusta i poteri allo stesso conferiti con deliberazione della Giunta regionale n.

____ del _____;

E

- la _____, con sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro

delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, C.F. _____,

P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del

_____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta i poteri allo stesso conferiti con

_____ (di seguito, anche solo "OE");

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e

nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato

speciale descrittivo e prestazionale, i relativi allegati, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentate dall'OE in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono fonti delle obbligazioni oggetto della medesima.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato speciale, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica dell'OE, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'OE relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme in materia di contratti pubblici;
- c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato speciale e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato speciale e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio della PCR, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato speciale e suoi allegati.

3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere inderogabile contenute in leggi o regolamenti, quand'anche entrati in vigore successivamente.

4. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso, ma le clausole non viziato continueranno ad avere efficacia in virtù del principio di conservazione degli atti.

5. L'OE è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, comprese quelle emanate in corso di Contratto.

ARTICOLO 3 - CLAUSOLA BROKER

1. Si applica la c.d. "clausola Broker", come meglio precisato nel Capitolato speciale, pertanto, la PCR affida la gestione della polizza assicurativa oggetto del presente contratto, compreso il pagamento del premio, ad AON S.p.A. in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

2. L'OE prende atto ed accetta espressamente che il Broker di cui alle premesse è remunerato direttamente ed esclusivamente dal medesimo OE con una provvigione pari al 3,00% (tre per cento) del premio imponibile (c.d. "clausola Broker") e che tale provvigione è ricompresa e considerata nel corrispettivo di cui al successivo articolo 4.

3. Tale provvigione a favore del Broker non potrà in alcun caso costituire un onere aggiuntivo per la PCR, che provvederà unicamente al pagamento dei premi assicurativi afferenti alla polizza dalla stessa effettivamente stipulata tramite l'assistenza del Broker e calcolati secondo quanto stabilito al successivo articolo 4.

4. La Società è consapevole ed accetta che la PCR non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti da parte del medesimo OE nei confronti del Broker, anche con riferimento al pagamento della suddetta provvigione.

5. L'OE prende atto ed accetta espressamente che la PCR potrà richiedere in qualsiasi momento i giustificativi (ivi incluse le quietanze, ecc.) relativi al pagamento della provvigione al Broker di cui al presente Contratto; a tale fine l'OE si impegna a predisporre la documentazione di dettaglio necessaria per comprovare detto pagamento.

ARTICOLO 4 - OGGETTO E CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'affidamento del Servizio assicurativo per la copertura "Tutela legale" per i soli volontari di Protezione civile - Lotto 3. Con la stipula del Contratto, l'OE si obbliga irrevocabilmente nei confronti

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
	PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE	
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000		protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43

della PCR a fornire tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale

e nell'Offerta tecnica proposta in sede di gara.

2. Il corrispettivo per la prestazione contrattuale in oggetto è pari ad euro _____

annui, comprensivo di imposte e della remunerazione per la prestazione del servizio

oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio

assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo

adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente

documento e nel relativo Capitolato speciale e allegati.

3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'OE in base ai

propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto fisso ed invariabile

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Contraente

di ogni relativo rischio e/o alea.

4. L'OE può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti

dei corrispettivi nei limiti di quanto previsto dall'articolo 11 "Revisione prezzi".

5. La PCR potrà, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto

dall'articolo 120 del Codice ed in particolare si potrà avvalere della facoltà prevista dal

comma 9 del medesimo articolo in aumento o diminuzione fino a concorrenza di un quinto

del valore contrattuale ed in ogni caso entro il limite di spesa autorizzato.

6. La PCR si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza

ulteriori oneri per la medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed

autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi

stabiliti nel Contratto medesimo o dal Codice.

ARTICOLO 5 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto è pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalle ore 24.00 del giorno

della stipula del contratto da parte della PCR.

2. La PCR si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto. L'importo totale stimato di tale opzione è pari a € 100.000,00 (euro centomila/00), imposte ed altre tasse incluse. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'OE entro la data di scadenza del Contratto.

3. In casi eccezionali il Contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice e per un massimo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza. In tal caso l'OE è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto. L'importo di tale proroga è stimato in € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).

4. La PCR può richiedere alla Società specifiche modifiche, purché rientranti nell'articolo 120 del Codice dei contratti.

5. Se, per qualsiasi motivo, cessa l'efficacia del Contratto, l'OE sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio oggetto del Contratto, soprattutto nel caso in cui lo stesso venga successivamente affidato a un operatore economico diverso dal medesimo OE.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico dell'OE, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 4, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di

trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'OE garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola tecnica, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

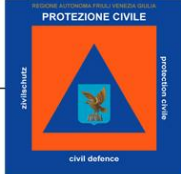
3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato speciale, ovvero nell'Offerta tecnica presentata dall'OE, se migliorativa. In ogni caso, l'OE si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'OE, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'OE non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della PCR, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo OE ogni relativa alea.

5. L'OE si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la PCR da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. L'OE si obbliga a consentire alla PCR, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. L'OE si obbliga a dare immediata comunicazione alla PCR, per quanto di rispettiva

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE		
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000		protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43

ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al

Contratto.

8. La PCR si riserva il diritto di rivalsa per ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio che

dovesse derivare da inadempienze dell'OE rispetto agli obblighi contrattuali e ciò nei

confronti propri o di terzi.

ARTICOLO 7 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto

non sussiste l'obbligo di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Pertanto,

il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a zero.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OE

1. In aggiunta a quanto previsto nelle altre parti del Contratto e ferma ogni ulteriore

previsione di dettaglio di cui al Capitolato speciale, a cui si rinvia, l'OE si obbliga in

particolare a:

a) garantire il servizio oggetto del contratto alle condizioni stabilite nel Capitolato

speciale e allegati, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la sua

realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli atti di gara;

b) garantire la continuità del servizio preso in carico coordinandosi per l'esecuzione del

contratto con eventuali contraenti a cui è subentrato;

c) garantire l'esecuzione del servizio alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato

speciale, nell'Offerta tecnica, ove migliorativa, anche se non espressamente riportate nel

presente Contratto;

d) attivare tutte le azioni correttive, qualora la PCR abbia accertato, in corso d'opera, la

non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel Capitolato speciale, e

nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, fatta salva l'applicazione delle penali;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla

sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla PCR di monitorare la conformità

della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. I servizi e le attività oggetto del Contratto dovranno essere prestati dall'OE con le

modalità stabilite nel Capitolato speciale e nell'Offerta tecnica, ove migliorativa.

2. L'erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

3. Non sono ammesse prestazioni parziali. Pertanto, l'esecuzione deve avvenire secondo

quanto disciplinato nel Capitolato speciale e nell'Offerta tecnica, ove migliorativa, salvo

diverso accordo scritto intercorso tra l'OE e la PCR.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'OE si obbliga a osservare scrupolosamente nei riguardi dei propri dipendenti tutti gli

obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di obblighi

assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, assumendo a

proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'OE si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle

attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e

nelle rispettive località di svolgimento delle prestazioni di lavoro, nonché le condizioni

risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'OE si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente,

a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza

e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui ai commi

precedenti vincolano l'OE anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni

stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. L'OE si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

6. L'OE è comunque tenuto a rispettare quanto previsto all'articolo 11 e all'articolo 119, comma 7, del Codice.

7. L'OE si obbliga ad ottemperare a tutte le previsioni in materia di personale espressamente riportate nel Capitolato speciale.

ARTICOLO 11 – REVISIONE PREZZI

1. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice.

2. Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, si dovesse verificare una variazione del rischio, in aumento o in diminuzione, che comporta una variazione del premio di polizza superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo originario, il premio viene aggiornato, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione.

3. La revisione del premio può essere richiesta decorsi almeno 180 giorni (centottanta) di contratto e acquisterà efficacia dall'annualità successiva.

4. A tal fine, l'OE dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni della richiesta di revisione dei prezzi, nonché i documenti probatori per comprovare l'aumento degli stessi.

5. L'adeguamento dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento della PCR, supportato dal Direttore dell'Esecuzione, qualora nominato.

6. Sulle richieste avanzate dall'OE la PCR si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono alla PCR. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione all'OE.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'OE si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. A tal fine l'OE comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L'OE dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. n. 136/2010; inoltre è tenuto a comunicare alla PCR ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto di tale comunicazione, l'OE non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente Contratto.

4. L'OE si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

5. L'OE, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione alla PCR e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Udine.

6. La PCR verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

7. Con riferimento ai subcontratti, l'OE si obbliga a trasmettere alla PCR, oltre alle informazioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata. È facoltà della PCR richiedere copia del contratto tra l'appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'OE ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio. L'OE non dovrà divulgare tali dati in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, restando quindi vincolato al segreto professionale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'OE è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la PCR ha la facoltà di dichiarare

risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'OE è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 26 "Trattamento dei dati, consenso al trattamento", l'OE si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE/2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia di riservatezza.

ARTICOLO 14 – TRASPARENZA

1 L'OE espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto, oltre al Broker della PCR;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'OE non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'OE, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 15 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni contrattuali che

verranno assunte con il perfezionamento del presente Contratto, l'OE ha costituito una

idonea garanzia definitiva mediante _____, resa

ai sensi dell'articolo 117 del Codice in favore della PCR.

2. (Eventuale) Alla garanzia di cui al presente articolo sono state applicate le riduzioni

previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.

3. La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto.

4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è

prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'OE,

anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del c.c., nascenti dall'esecuzione

del presente Contratto, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i

servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché a garanzia del rimborso delle

maggiori somme pagate durante il Contratto all'OE rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'OE, anche quelli

a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente

inteso che la PCR e, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16 "Penali",

ha diritto di rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali stesse.

6. In ogni caso, la garanzia è svincolata solo previa apposita comunicazione liberatoria

(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della

PCR, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale

eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del Contratto.

7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di

penali, o per qualsiasi altra causa, l'OE dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15

(quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC

dalla PCR.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la PCR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 16 – PENALI

1. La PCR ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che riterrà opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, per assicurare che da parte dell'OE siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Si riserva, altresì, di controllare la correttezza ed adeguatezza delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza dell'OE gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

2. Ove si verificano inadempienze da parte dell'OE nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto e nel Capitolato speciale, non imputabili alla PCR ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la PCR si riserva di applicare nei confronti dell'OE le penali nella misura di cui all'art. 126 co. 1 del Codice.

3. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la PCR potrà trattenere l'importo delle penali dai corrispettivi maturati e fatturati dall'OE e non ancora corrisposti ovvero, in alternativa, mediante escussione della garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti. In tale ultimo caso, l'OE è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte della PCR.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'OE dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalle responsabilità civili e penali che la stessa si è assunta con la stipula del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso OE.

5. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% (dieci per cento) del valore del Contratto: in tale caso, la PCR si riserva il diritto alla risoluzione del Contratto stesso.

6. L'OE prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della PCR a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE

1. La PCR, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del Codice, può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'OE a mezzo PEC, il Contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Contraente, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 16 "Penali";
- d) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 15 "Garanzia definitiva";
- e) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel Contratto.

2. In caso di risoluzione, l'OE è tenuto a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

3. In caso di risoluzione del Contratto, la PCR ha diritto di escutere la garanzia definitiva.

4. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'OE a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della PCR al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. Nei casi di risoluzione del Contratto, l'OE ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia vigenti.

ARTICOLO 18 – RECESSO

1. La PCR, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi disciplinati dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 ("Codice") e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

2. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011, la PCR potrà recedere dal Contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'OE tramite PEC.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. L'OE prende atto che la validità e l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

2. L'OE si impegna a comunicare immediatamente alla PCR ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

3. La PCR si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'OE.

4. (Eventuale): La PCR si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente Contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, il presente Contratto è risolto immediatamente e automaticamente.

ARTICOLO 20 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile unico del progetto svolge l'attività di controllo prevista dall'articolo 114

del Codice, avvalendosi del direttore dell'esecuzione del contratto, qualora nominato, e provvedendo, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla PCR in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 21 – SUBAPPALTO

1. L'OE, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del presente Contratto. L'OE deve in ogni caso rispettare le prescrizioni dell'art. 119 del Codice che attengono ad istituti ed obblighi diversi da quelli del subappalto.

Oppure:

1. L'OE, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni nella quota percentuale di seguito riportata, che dovrà essere calcolata con riferimento all'importo del Contratto: _____.

2. L'OE è responsabile dei danni che dovessero derivare alla PCR o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le predette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto è autorizzato dalla PCR. L'OE si impegna a depositare presso la PCR, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di ordine speciale ove richiesti.

5. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la

PCR non autorizzerà il subappalto.

6. L'OE e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della PCR, per quanto

di rispettiva competenza, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'OE è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e

contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

7. L'OE si obbliga a manlevare e tenere indenne la PCR da qualsivoglia pretesa di terzi per

fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni

affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti

nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e

normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa

l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività

oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano

incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

9. L'OE corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'OE è

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo

ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10. Fuori dai casi di cui all'articolo 119, comma 11, del Codice, l'OE si obbliga a trasmettere

alla PCR entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi

confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al

subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'OE non

trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la PCR

sospende il successivo pagamento a favore dell'OE.

11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione ed in

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE		
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000		protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43

ogni caso di inadempimento da parte dell'OE agli obblighi di cui ai precedenti commi, la

PCR potrà risolvere il presente Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Nel caso in cui l'OE, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che

non configurano subappalto, deve comunicare alla PCR, prima dell'inizio della prestazione

e per ciascuno dei sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto

e l'oggetto del servizio. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni

avvenute nel corso del sub-contratto.

13. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 119 del Codice.

Nel caso in cui l'OE intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti

continuativi di cooperazione di servizi, gli stessi, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione

della procedura finalizzata all'aggiudicazione del presente Contratto, devono risultare

depositati presso la PCR prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente

Contratto.

14. Per tutto quanto non previsto al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 119 del Codice.

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEI CREDITI

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 120,

comma 1, lettera d), n. 2 del Codice, è fatto divieto all'OE di cedere, a qualsiasi titolo, il

presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto

dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 del Codice.

2. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'OE nei confronti della PCR a seguito

della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto

dell'articolo 120, comma 12, del Codice.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

4. In caso di inadempimento da parte dell'OE degli obblighi di cui ai precedenti commi, la

PCR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. È fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001 nonché al Codice dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ("di cui al Decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2022, n. 153"), quali parti integranti del Contratto, ancorché non materialmente allegati.

2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'OE, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

3. L'OE garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente Contratto, con dipendenti della PCR, prendano visione dei codici di comportamento di cui al comma 1.

4. La PCR ha la facoltà di risolvere il Contratto in caso di violazione da parte dell'OE degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

5. I Codici di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, l'OE non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità

di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi

3 (tre) anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non

possono svolgere, nei 3 (tre) anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività

della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione,

che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito

incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione

temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i

successivi 3 (tre) anni.

ARTICOLO 25 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità

elettronica, con firma digitale.

2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

3. Sono a carico dell'OE tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al

Contratto.

4. L'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dall'OE a mezzo di

pagamento effettuato con Modello F24 Elide, per complessivi € _____.

ARTICOLO 26 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione al trattamento di dati

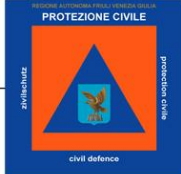
personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi

reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

e dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di

esercizio dei diritti dell'interessato.

2. In particolare l'OE dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE		
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000		protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43

Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la

raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione

del Contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai

sensi delle su richiamate normative. L'informativa è contenuta al paragrafo 28 del

Disciplinare di gara, che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

3. La PCR, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i

trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del Contratto.

4. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all'OE

trattamenti di dati personali di cui la PCR risulta titolare, l'OE stesso è da ritenersi

designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del

Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa

richiamata, l'OE si impegna ad improntare il trattamento dei dati secondo le istruzioni

impartite nello specifico atto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art.

28 del (Reg. UE/2016/679), messo a disposizione dalla PCR.

ARTICOLO 27 - COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

1. In corso di esecuzione del contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti

contraenti per essere valide devono essere fatte a mezzo PEC, ai rispettivi recapiti.

2. L'OE dà atto che ogni comunicazione inviata dalla PCR al Broker si intenderà come

inviata all'OE stesso e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker all'OE si

intenderà come fatta alla PCR stessa, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare

a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute.

ARTICOLO 28 - FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto è

esclusa la competenza arbitrale.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'OE e la PCR è competente, in via

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
	PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE	
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000		protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43

esclusiva, il Foro di Trieste.

Il presente atto consta di n. ____ pagine complete e fin qui n. _____ righe della ____.

Per l'OE

Il Legale Rappresentante _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Per la Protezione Civile della Regione Autonoma FVG

Il Direttore Centrale dott. Arch. Ing. Amedeo Aristei

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate